

Rilascio contrassegni di sosta a servizio di persone con ridotta capacità motoria

A) Persone con diminuita capacità motoria

Al fine di favorire la circolazione dei veicoli a servizio delle persone invalide è previsto su richiesta del legittimato, il rilascio di un provvedimento abilitativo la sosta in apposite strutture, all'uopo individuate dalla necessaria segnaletica.

I soggetti legittimati a usufruire degli impianti di cui sopra sono autorizzati dal comune di residenza con le limitazioni del Regolamento al C.d.S. Nella domanda il richiedente, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve allegare la certificazione sanitaria rilasciata dall'ufficio medicolegale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione ha impedita capacità di deambulazione. Il contrassegno ha validità cinque anni dal giorno del rilascio, nei paesi aderenti all'Unione Europea (al 01/07/2013 sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Dal 15/09/2012 in Italia, il contrassegno è rilasciato in conformità al modello comunitario (raccomandazione n.98/376/CE del 4 giugno 1998). Il rinnovo avviene tramite la presentazione del certificato, sottoscritto dal medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio, unitamente alla presentazione di n.2 fotografie in formato tessera dell'interessato.

Per le persone invalide solo temporaneamente, in conseguenza di un infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato (inferiore ai cinque anni) con le stesse modalità sopra riportate. In tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate con le già menzionate modalità.

Normativa di riferimento: art.188 D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e art.381 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione), D.P.R. 30/07/2012 n.151.

Documenti da presentare in caso di primo rilascio:

- domanda in carta semplice nei casi in cui il richiedente lamenti una capacità di deambulazione impedita attestata da certificazione medica di durata almeno quinquennale (o inferiore se temporanea);
- solo le istanze temporanee necessitano dell'apposizione di una marca da bollo da **€ 16.00**;
- n.2 fotografie in formato tessera (cm.3x4) a volto scoperto, a colori e recenti dell'interessato;
- alla domanda deve essere allegata la certificazione sanitaria rilasciata esclusivamente dall'Azienda Servizi Sanitari n.4 "Medio Friuli" in Udine, via San Valentino n.18.

Documenti da presentare in caso di rinnovo:

- domanda in carta semplice nei casi in cui il richiedente lamenti una capacità di deambulazione impedita attestata da certificazione medica di durata almeno quinquennale (o inferiore se temporanea);
- solo le istanze temporanee necessitano dell'apposizione di una marca da bollo da **€ 16.00**;
- n.2 fotografie in formato tessera a volto scoperto (cm.3x4), a colori e recenti dell'interessato;
- la domanda deve essere allegata la certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

E' previsto che i titolari di contrassegni invalidi già rilasciati, ai sensi delle precedenti disposizioni di legge, debbano essere sostituiti con il nuovo modello entro tre anni dal 15/09/2012. Nel riferito periodo transitorio conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti contrassegni già rilasciati (art.3 D.P.R. 30/07/2012 n.151).

Incaricato dell'istruttoria: mar.Ilo Visentini Paolo, cell. 335.1447867.